



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione

Rimessa in vigore e modifica del 17 dicembre 2024

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

I decreti del Consiglio federale del 15 aprile 2014, del 5 marzo 2015, del 7 dicembre 2016, del 19 marzo 2019, del 11 marzo 2020, del 17 dicembre 2020, del 7 dicembre 2021, del 20 giugno 2022, del 11 maggio 2023 e del 25 gennaio 2024¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione, sono rimessi in vigore.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 28, 28.2 (Durata del lavoro)

28.2 Controllo dell'orario di lavoro

Nelle imprese e sulla base dei rapporti di lavoro si deve tenere una contabilità precisa delle ore lavorative. Gli orari e i luoghi di partenza, nonché gli orari e i luoghi di arrivo degli itinerari ... devono essere messi a disposizione separatamente. A tale scopo va utilizzato l'apposito modulo messo a disposizione dalla CPN ... o, in sostituzione, un sistema equivalente sotto tutti i punti di vista. Alle imprese che infrangono queste disposizioni verrà comminata una multa convenzionale ai sensi dell'articolo 13.4 lett. c CCL. Alla fine dell'anno e alla fine del rapporto di lavoro il conteggio delle ore di lavoro va consegnato al lavoratore. In qualsiasi momento il lavoratore ha diritto di prendere visione del conteggio relativo all'orario di lavoro.

¹ FF 2014 3127; 2015 2137; 2016 8001; 2019 2561; 2020 1977, 8861; 2021 2883; 2022 1684; 2023 1223; 2024 241

Salari minimi e modifica salariale

Art. 1 Orario di lavoro

In virtù dell'articolo 28.3 CCL la durata annuale lorda del lavoro 2025 (tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) è di 2088 ore.

Art. 2 Adeguamento dei salari effettivi

... aumento generale dei salari effettivi di 60 franchi per tutti i dipendenti assoggettati ... con un salario lordo inferiore o uguale a 5800 franchi, al 31 dicembre 2024. Questo vale per assunzioni avvenute prima del 1° ottobre 2024.

...

Art. 3 Salari minimi²

In base all'art. 41 CCL, valgono i salari minimi seguenti.

Ai sensi dell'articolo 40.2 della CCL i salari orari si calcolano dividendo il salario mensile per 173,3.

Categoria A: Lattonieri-isolatori AFC avendo superato l'esame finale di apprendistato o avendo ottenuto una PQ con esame finale dei paesi D-A-CH.

Germania: Certificato di operaio isolatore WKSБ «Isolierer Gesellenbrief»

Svizzera: Lattonieri-isolatori AFC

Austria: Tecnico di protezione dal calore, dal freddo, dal rumore e dagli incendi con certificato di apprendistato

Categoria	Al mese Fr.	All'ora Fr.
nel 1° anno dopo il completamento dell'apprendistato	4600.–	26.55
nel 3° anno dopo la fine dell'apprendistato	4800.–	27.70
nel 5° anno dopo la fine dell'apprendistato	5000.–	28.85
nel 7° anno dopo la fine dell'apprendistato	5200.–	30.00
nel 10° anno dopo la fine dell'apprendistato	5600.–	32.30

Gestione del metodo di conteggio:

A partire dall'ottenimento dell'AFC/QV fino alla fine dell'anno + anno di calendario successivo = 1 anno dopo la fine dell'apprendistato.

² Per il Cantone di Neuchâtel, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâtoise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).

Anni di calendario successivi = metodo di conteggio normale.

Categoria B: Installatore di isolamenti senza aver completato l'esame finale di apprendistato o senza una comprovata qualifica QV dei paesi D-A-CH, così come tutte le altre professioni o attività correlate.

Anno di età*	Per ora Fr.	Al mese Fr.	All'anno Fr. (incl. 13. mensilità)
20	24.30	4210.–	54 730.–
21	24.85	4310.–	56 030.–
22	25.15	4360.–	56 680.–
23	25.75	4460.–	57 980.–
24	26.30	4560.–	59 280.–
25	26.90	4660.–	60 580.–
26	27.75	4810.–	62 530.–
27	28.35	4910.–	63 830.–
28	28.90	5010.–	65 130.–
29	29.50	5110.–	66 430.–
30	30.35	5260.–	68 380.–
41	30.65	5310.–	69 030.–

* Base di calcolo per l'età: vale dal 1° gennaio dell'anno civile in cui il lavoratore compie l'età corrispondente.

Indennità per gli apprendisti dall'inizio dell'apprendistato (a partire da luglio 2020)

Anno di apprendistato	Al mese Fr.	All'anno Fr.
1° anno	1000.–	13 000.–
2° anno	1350.–	17 550.–
3° anno	1850.–	24 050.–

Rimborso spese supplementare di 340 franchi al mese / 18 franchi al giorno
(Art. 46 CCL).

La restante parte dell'appendice rimane invariata.

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2025, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del CCL.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2025 e ha effetto fino al 31 dicembre 2028.

17 dicembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi